XVIII LEGISLATURA

**ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO**

**Seduta n. 68 di lunedì 22 ottobre 2018**

[BIGNAMI](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307298&webType=Normale). — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

   il 18 settembre 2018 si è svolto presso la sala capitolare del Convento di S. Maria sopra Minerva – Senato della Repubblica, il convegno promosso da «Sanità Informazione» patrocinato da FnomceO, Enpam, facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Tor Vergata e Ordine degli avvocati di Roma dal titolo «Formazione specialistica medica. Diritto al risarcimento e prescrizione: limiti e opportunità nel diritto comunitario e nell'ordinamento italiano»;

   la giornata è stata interamente dedicata alle novità giurisprudenziali e normative sul tema della vertenza ventennale che ha ad oggetto la discriminazione subita dai medici specializzandi che non si sono visti riconoscere il dovuto trattamento economico previsto dalle direttive europee in materia (75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE);

   stante l'analisi presentata da «Sanità informazione», lo Stato italiano dovrebbe erogare circa 16 miliardi di euro per gli oltre 110 mila medici che hanno frequentato la scuola di specializzazione in medicina tra il 1978 e il 2006;

   le direttive europee in materia prevedono, infatti, che le attività di formazione per i medici specializzandi, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, devono formare oggetto di «adeguata remunerazione» e che i relativi titoli vengano riconosciuti presso tutti gli Stati membri;

   l'articolo 16 della direttiva 82/76/CEE indicava nel 31 dicembre 1982 il termine massimo per adeguarsi alle citate disposizioni. Il mancato adeguamento ha portato alla sentenza della Corte di giustizia della comunità europea, del 7 luglio 1987, che dichiarava come la Repubblica Italiana fosse venuta meno rispetto agli obblighi in questione;

   con decreto legislativo dell'8 agosto 1991 n. 257, veniva istituita, a favore degli specializzandi, una borsa di studio di 21 milioni 500 mila lire annue ma solo a decorrere dall'anno 1991/1992;

   i contenziosi che ne sono seguiti, basati sulla richiesta di applicazione retroattiva della norma, hanno portato alle sentenze della Corte di giustizia della comunità europea, del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, che hanno individuato nell'applicazione retroattiva la forma più adeguata per porre rimedio alle criticità generatesi;

   nel 2009 inoltre la Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione è sì decennale, ma viene calcolata a partire dal momento di adozione, da parte del legislatore, di un provvedimento legislativo a favore dei medici specializzandi negli anni in questione;

   è evidente, anche alla luce dei numerosi orientamenti giurisprudenziali, e della mole di contenziosi in essere, la necessità di sanare definitivamente tale situazione dal punto di vista normativo –:

   con quali tempistiche e modalità si intendano assumere le iniziative normative per sanare la situazione di cui in premessa legata alla citata vertenza ventennale, dando finalmente il giusto riconoscimento sotto il profilo economico e dei contributi previdenziali ai medici specializzandi negli anni in questione, che da troppo tempo attendono l'adeguata remunerazione dovuta per il periodo di specializzazione.
(4-01437)